




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier sui disegni di legge

DDL N. 738

Modifiche ed integrazioni di norme

Documento n. 3 - 2024

Servizio Studi
XVIII Legislatura - Aprile 2024



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA	4
NOTA INTRODUTTIVA.....	5
SCHEDE DI LETTURA	7
ARTICOLO 1.....	8
ARTICOLO 2.....	8
COMMA 1	8
COMMA 2	9
COMMA 3	9
COMMA 4	10
COMMA 5	11
COMMA 6	12
COMMA 7	13
COMMA 8	14
COMMA 9	15
COMMA 11	16
COMMA 12	20
ARTICOLO 3.....	20
ARTICOLO 4.....	25

SCHEMA INFORMATIVA

Numero	738
Titolo	Modifiche ed integrazioni di norme
Iniziativa	Governativa
Settore di intervento	Vari
Numero di articoli	5
Commissione competente	I
Commissione per il parere	II – III – IV – V - VI

NOTA INTRODUTTIVA

Il disegno di legge di iniziativa governativa in esame consta di quattro articoli, più la norma di entrata in vigore, aventi contenuto eterogeneo e tesi, per lo più, a sottoporre all'approvazione del Parlamento regionale una serie di impegni assunti dal Presidente della Regione con il Governo statale in sede di esame, da parte di quest'ultimo, dei contenuti della legge di stabilità regionale n. 2 del 2024 (articolo 1) e del relativo collegato di cui alla legge regionale n. 3 del 2024 (articolo 2).

Infatti, in ossequio al principio di leale collaborazione tra lo Stato e la Regione, il Presidente della Giunta si è impegnato a modificare una serie di disposizioni ritenute dai Ministeri competenti di dubbia legittimità costituzionale al fine di scongiurarne l'impugnativa, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, davanti alla Corte costituzionale.

Al riguardo, si deve rammentare che il procedimento che caratterizza l'esame, da parte dei competenti Ministeri, delle leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome è stato recentemente oggetto di una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata nella G.U. n. 250 del 25 ottobre 2023. La direttiva in questione ha lo scopo di razionalizzare, anche alla luce del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, la fase c.d. precontenziosa che precede la valutazione da parte del Consiglio dei Ministri delle proposte di impugnazione (o non impugnazione) delle leggi regionali e provinciali provenienti dai Ministeri competenti.

In particolare, il punto 3, lett. e) della direttiva in parola disciplina l'impegno da parte della Regione e della Provincia autonoma, "in conformità al rispettivo ordinamento", ad operare le modifiche o l'abrogazione delle disposizioni legislative ritenute necessarie dai Ministeri competenti per superare i dubbi di legittimità costituzionale, cui consegue la proposta al Consiglio dei Ministri di non impugnazione della legge regionale o provinciale basata sull'assunzione del suddetto impegno.

Il punto in questione della direttiva sottolinea che, *"nelle more dell'eventuale adozione di un accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo alle modalità per l'assunzione dell'impegno da parte delle regioni e delle province autonome, si continuano a prendere in considerazioni, di norma, gli impegni sottoscritti per ciascun ente territoriale dal rispettivo Presidente della Giunta"*.

Ciò non toglie che i suddetti impegni, essendo volti ad operare modifiche o abrogazioni di norme, debbano essere sottoposti, per il tramite di un disegno di legge di iniziativa governativa, all'esame dell'Assemblea regionale che si determina secondo il suo apprezzamento politico.

Allo stesso tempo, il disegno di legge in esame, al comma 11 dell'articolo 2, abroga, al fine di determinare la cessazione della materia del contendere, alcune disposizioni della legge regionale n. 3 del 2024, già impuginate davanti alla Corte costituzionale e in ordine alle quali il Governo regionale ritiene che sia molto probabile la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle stesse.

Viene inoltre data attuazione alla legge regionale n. 15 del 2015 (articolo 3) con riguardo alla celebrazione delle elezioni di secondo grado degli organi di vertice dei Liberi consorzi e, con riferimento alle Città Metropolitane, all'elezione di secondo grado del Consiglio metropolitano. Anche in questo caso, la disposizione che si propone è animata da ragioni legate al contenzioso costituzionale, dovendosi dare attuazione alla sentenza n. 136 del 2023 della Corte costituzionale e far fronte alla questione di legittimità

costituzionale sollevata in via incidentale dal TAR Sicilia, Sez. I, ord. 14 febbraio 2024, n. 576 nei confronti dell'art. 1 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 6 che aveva ulteriormente disposto il rinvio delle suddette elezioni.

Da ultimo, con una disposizione (articolo 4) che non sembra legata, come le precedenti, al contenzioso o al precontenzioso costituzionale, viene modificato l'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 recante "*Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche*".

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Modifiche ed integrazioni di norme)*

L'articolo interviene su un aspetto specifico della norma che ha introdotto **misure c.d. antincendio** (di cui all'**articolo 15, comma 6, della legge regionale n.1/2024**), in particolare eliminando il riferimento alla possibilità di utilizzare gli operai forestali "anche per garantire il turnover presso il Corpo forestale della Regione siciliana".

La modifica intende superare i rilievi mossi dal Ministero della pubblica amministrazione sulla formulazione – ritenuta “non meglio circostanziata” – ai sensi della quale gli operai forestali possono essere impiegati anche per garantire il *turnover* presso il Corpo forestale. Secondo il richiamato Ministero tale previsione “parrebbe configurare un surrettizio inquadramento dei suddetti lavoratori nei ruoli del Corpo forestale”, così determinando una violazione del principio del concorso, ex articolo 97, quarto comma, Cost.

Articolo 2 *(Modifiche ed abrogazioni della legge 31 gennaio 2024, n. 3)*

Comma 1

La norma modifica il comma 2 dell'art. 19, l.r. n. 3 del 2024: questo prevede, nell'ambito della promozione di percorsi di assistenza per il benessere psicofisico della donna e del bambino durante la gravidanza, il parto ed il puerperio, la stipula di apposita convenzione tra il Dipartimento per la Pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute e l'associazione "Georgia" di Palermo.

In particolare, il vigente comma 2 del già citato art 19 dispone che l'associazione *de qua* sia “centro di riferimento regionale per le aziende del servizio sanitario regionale”.

La modifica proposta elimina tale previsione limitandosi a descrivere l'associazione Georgia quale ente "avente finalità di assistenza sociale ad integrazione delle prestazioni sanitarie".

Comma 2

La norma modifica l'art. 40, l.r. n. 3 del 2024 "Concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura della Regione" con cui il legislatore regionale ha previsto per i beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura della Regione siciliana l'applicazione del D.M. 11 aprile 2023, "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura statali".

In particolare, il vigente articolo 40, nel recepire la disciplina ministeriale, prevede al comma 2 una specialità relativa alla possibilità di introdurre una tariffa per monte ore nel caso in cui l'occupazione degli spazi non avvenga per l'intera giornata.

Con la modifica proposta, si intende abrogare detto comma 2 e attuare un rinvio dinamico alla disciplina statale in *toto*.

Si segnala che, sulla medesima materia, la V Commissione legislativa ha concluso l'esame in sede referente ed esitato per l'Aula il ddl n. 729 "Modifica dell'art. 40 Concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura della regione della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3 Disposizioni varie e finanziarie".

Comma 3

La norma modifica l'art.42, comma 1, l.r. n. 3 del 2024: questo prevede la possibilità di riconoscere ai medici dipendenti dalle ASP, che prestano servizio nei presidi ospedalieri periferici nonché ai medici di nuova assunzione, un'indennità aggiuntiva fino a diciottomila euro lordi annui allo scopo di incentivare la presenza degli stessi nelle aree che maggiormente risentono della carenza di personale medico.

La modifica proposta chiarisce che l'emolumento in parola è "finalizzato ad un indennizzo forfettario di natura transitoria delle spese sostenute per l'alloggio e il trasporto". L'intervento normativo in esame esclude quindi la natura strutturale del contributo finanziario in tal modo fugando ogni dubbio circa la possibile violazione

dell'art. 117, Cost. co. 2 lett. l) in materia di ordinamento civile per quanto attiene al trattamento economico dei medici dipendenti dal SSN.

Comma 4

La norma modifica l'art. 53, l.r. n. 3 del 2024, con il quale il legislatore regionale ha previsto la ricapitalizzazione delle società partecipate Airgest e Sicilia digitale. L'intervento correttivo in commento prevede la sostituzione della "parola ricapitalizzazione" con l'espressione "aumento di capitale".

In particolare, la riformulazione è proposta dal Governo per venire incontro ai rilievi del MEF il quale ha sollevato perplessità riguardo alla previsione di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 3/2023, sottolineando la possibile violazione della competenza del legislatore nazionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché del principio di buon andamento di cui all'articolo 97, laddove le erogazioni in favore dei menzionati enti societari partecipati configurino una fattispecie vietata di soccorso finanziario da parte della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp).

Si legge nei rilievi che "Invero, la stessa rubrica della norma, titolata «Ricapitalizzazione società partecipate», sembra espressamente qualificare le previste operazioni societarie in termini di ricostruzione del capitale sociale eroso a causa di perdite, per il cui finanziamento si sostengono esborsi costituenti spesa pubblica di natura corrente, diversamente da quelle sostenute per la costituzione di società pubbliche, l'acquisto di partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, che rappresentano invece per una pubblica amministrazione una spesa di investimento.".

In proposito si rammenta che la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che il TUSP stabilisce, tra l'altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e che ciò vale "certamente anche per l'art. 14, comma 5, TUSP, che mira

a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate”, ritenendo costituzionalmente illegittimi i trasferimenti straordinari nei confronti delle predette società che non siano assistiti da “un prevalente interesse pubblico” idoneo a giustificarli (sent. n. 110 del 2023).

Comma 5

La norma modifica l'art.55, l.r. n. 3 del 2024 con il quale il legislatore regionale ha previsto la stabilizzazione, sulla base dei criteri e dei requisiti di cui alla legge Madia e alla l. 234 /2021 e ss.mm. (c.d. salva precari COVID), degli educatori socio-pedagogici anche non più in servizio presso le ASP della Regione.

Al riguardo, il Ministero della Salute ha presentato alla Regione rilievi basati innanzitutto sulla disciplina di cui alla legge n. 205 del 2017 relativa alle due diverse professioni di educatore presenti nel nostro ordinamento, ovvero, l'Educatore socio-sanitario e l'Educatore socio-pedagogico. Il Ministero, ha inoltre richiamato i propri atti normativi con cui viene data applicazione alla richiamata disciplina al fine di regolare nel dettaglio la figura dell'educatore nei ruoli del SSN. In particolare, nei rilievi viene ribadito che solo quella dell'“educatore socio sanitario” è una *professione sanitaria* e, come tale può essere inserire nei ruoli del SSN. Di contro, quella dell'“educatore socio pedagogico” ha, appunto, una dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali volte al contrasto della marginalità, della disabilità e della devianza. Non di meno, nei rilievi in parola, viene richiamato il Decreto del Ministero della Salute 27 ottobre 2021 il quale chiarisce che l'educatore socio-pedagogico può svolgere la propria attività nei servizi socio-assistenziali e nei servizi e nei presidi sociosanitari e della salute **limitatamente agli aspetti socio educativi**.

Attraverso la modifica che si apporta con la disposizione in commento, viene, dunque, specificato che **la stabilizzazione dei lavoratori in parola presso le ASP è limitata “agli aspetti socio-educativi”**. Si segnala, inoltre, la recentissima legge n. 5 del 15 aprile 2024 “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” il cui articolo 3, comma 2 prevede che **“L'educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche**

o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e **socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi (...)**".

Comma 6

Si prevede la **risrittura dell'art. 74** rubricato "*Disposizioni in favore di dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20*", ossia **dipendenti assunti in quanto familiari delle vittime di mafia e della criminalità organizzata.**

La disposizione vigente, che la nuova norma intende sostituire, prevede la collocazione automatica del personale assunto in via diretta in quanto familiari di vittime di mafia, in possesso del diploma di laurea e con esperienza lavorativa maturata nell'amministrazione regionale con la qualifica di istruttore direttivo per almeno un decennio, nel livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, con riconoscimento integrale, ai fini economici, dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

La disposizione che si commenta, invece, inquadra la disposizione di favore per la citata categoria di personale nel contesto della progressione di carriera riguardante il personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana, prevedendo che il 50% delle posizioni disponibili sia riservato al personale in possesso del requisito del titolo di studio necessario per l'accesso alla categoria superiore ed esperienza almeno decennale nella qualifica immediatamente inferiore, anche se assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici. La nuova formulazione riduce al 50 % anche il riconoscimento ai fini economici dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale nella qualifica di provenienza.

La nuova disposizione, concordata dagli Uffici della Regione e dello Stato in sede di confronto sulle disposizioni della legge regionale n. 3 del 2024, parrebbe muoversi nel solco dell'art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che

la progressione tra le diverse aree di un'amministrazione, fatta salva una riserva di accesso dall'esterno tramite concorso di almeno il 50 % dei posti disponibili, avvenga tramite procedura comparativa per il restante 50%.

Si osserva che, benché il nuovo dettato normativo appaia maggiormente in linea con la normativa statale vigente, onde evitare che possa prospettarsi una violazione del principio di eguaglianza, eventualmente sindacabile dalla Corte in sede di questione di legittimità costituzionale prospettata in via incidentale, **sarebbe opportuno che emergessero le ragioni che giustificano l'applicazione della normativa di favore in parola solo agli assunti in quanto vittime di mafia e non anche ad altri soggetti sempre assunti in via diretta in quanto appartenenti ad altre categorie protette.**

Sulla corretta interpretazione della disposizione in esame è opportuno chiedere chiarimenti al Governo.

Comma 7

La disposizione modifica l'art. 108, l.r. n. 3 del 2024 che introduce nell'ordinamento regionale le **“palestre della salute”** e le **“palestre sicure”** operanti sotto la responsabilità tecnica del chinesiologo, secondo i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente in materia, d.lgs. n. 36 del 2021. La previsione legislativa è stata, tuttavia, oggetto di rilievi effettuati dal Ministero della Salute che ha ritenuto di indicare delle correzioni volte a fugare eventuali dubbi applicativi.

Nello specifico, la norma in commento **propone**, innanzitutto, **la soppressione delle parole “come strumento di prevenzione e terapia”** le quali, **secondo i rilievi ministeriali, potrebbero** determinare fraintendimenti in merito alle attività svolte nelle palestre e **causare illegittime sovrapposizioni tra le competenze del chinesiologo e quelle proprie delle attività delle professioni sanitarie.**

Inoltre, **dopo le parole “sotto il controllo di un chinesiologo** delle attività motorie preventive e adattate” viene operato un richiamo letterale all'articolo 41, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2021 **con l'aggiunta** delle seguenti: **“che collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista”**. In tal modo,

si viene incontro alle richieste di precisazioni del Ministero volte ad **assicurare il puntuale rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente delle "professioni"**.

Comma 8

La norma in commento propone la **totale sostituzione del vigente art. 118, l.r. n. 3 del 2024**. Quest'ultimo **estende alle donne vittime di violenza di cui all' articolo 583-quinquies c.p. nonché ai figli delle vittime di femminicidio il beneficio** di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, della legge regionale 13 settembre 1999 n. 20 (**Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni**).

La modifica in esame, introduce il seguente inciso iniziale “Fino al 31 dicembre 2025, e comunque nelle more della definizione di una disciplina statale”, rendendo così la norma operativa solo fino a quella data.

Al riguardo, si segnalano i rilievi presentati dal ministero per la Pubblica Amministrazione con cui, da un lato si evidenzia che è in corso d'esame alla Camera la proposta di legge C. 786 sulla estensione dei benefici di cui alla legge n. 68 del 1999, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583 *quinquies* del codice penale ovvero ai figli delle vittime di femminicidio. Dall'altro, viene segnalata la possibile illegittimità costituzionale della norma per violazione della lett. l), art. 117, Cost. poiché la pertinenza della disciplina in esame sarebbe riconducibile alla materia “ordinamento civile”.

Con la modifica proposta, **si sancisce quindi la transitorietà del beneficio previsto dall'art. 118, l.r. n. 3 del 2024 nonché la natura cedevole della disposizione *de qua***.

Per esigenze di *drafting*, si suggerisce di modificare solo il primo periodo dell'art. 118, l.r. n. 3 del 2024.

Comma 9

Prevede l'abrogazione parziale art. 124, rubricato *“Incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione”*.

La disposizione della legge regionale n. 3 del 2024 su cui si interviene prevede che “gli incarichi dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29 possono essere conferiti ai funzionari direttivi dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo collocamento in aspettativa. In tal caso il relativo trattamento economico è determinato sulla base dell'anzianità di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza. Tali incarichi non sono computabili tra quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione”.

La disposizione in commento elimina il secondo periodo del primo comma, ossia la previsione per cui *“In tal caso il relativo trattamento economico è determinato sulla base dell'anzianità di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza.”*

Si tratta di un'abrogazione parziale della precedente disposizione che, sulla base delle interlocuzioni intercorse tra la Regione e i Ministeri competenti, si renderebbe necessaria per rispettare la riserva del legislatore statale in tema di “ordinamento civile” posto che la disciplina del trattamento economico sarebbe comunque rimessa alla contrattazione.

La modifica pare rispondere anche al rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica e di programmazione nell'impiego delle risorse, in quanto consente di adeguare la misura del compenso alla dotazione finanziaria a disposizione dell'amministrazione, nonché all'effettivo oggetto dell'incarico, secondo quanto già previsto dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 2 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 29 del 16 novembre 2018 (richiamato dalla disposizione in esame) che stabilisce, in via generale, con riferimento al personale degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali che “Ad esso sarà riconosciuto un trattamento economico rapportato al contenuto delle funzioni di supporto dell'attività politico-istituzionale convenuto.”.

Comma 11

Abrogazione art. 49, l.r. n. 3 del 2024, “Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili”.

L’art. 49, l.r. n. 3 del 2024, “Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili”, è stato impugnato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26-3-2024.

L’Avvocatura dello Stato, con ricorso del 3 aprile 2024, ne ha lamentato dinanzi alla Corte costituzionale l’illegittimità, per contrasto con gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura delle leggi di spesa e coordinamento della finanza pubblica.

Com’è noto, l’articolo 49 vigente prevede, al primo comma, la revisione delle tariffe delle rette sanitarie per le strutture adibite alla riabilitazione dei cc.dd. soggetti fragili, disponendo un aumento del 7%. Al secondo comma, dispone inoltre l’aumento, fino a un massimo del 2%, delle tariffe per le prestazioni dei centri per la dialisi. I maggiori oneri sono a carico del SSR. Le modalità attuative delle revisioni tariffarie sono demandate a un decreto interassessoriale dell’Assessore per la salute e dell’Assessore per l’economia.

Le doglianze dello Stato si riferiscono alla determinazione delle percentuali di aumento tariffario rispetto alla quale mancano elementi informativi sufficienti per valutarne la correttezza in base ai criteri di cui all’ articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502 del 1992, parametro interposto di legittimità costituzionale. Quest’ultimo, con riferimento alla definizione del sistema di calcolo delle tariffe, prevede che le stesse siano determinate sulla base della rilevazione dei costi standard di produzione di un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati. **Inoltre**, secondo le motivazioni del ricorso, **la norma non tiene conto del piano di rientro dal disavanzo sanitario** cui è sottoposta la Regione siciliana. Essa, infatti, **non assicurerebbe la coerenza dell’aumento con il piano operativo di consolidamento e sviluppo, siglato il 31 luglio 2007**, volto al recupero del disavanzo sanitario nonché alla riorganizzazione del Sistema sanitario regionale. A giudizio dello Stato, dunque, la norma si porrebbe in contrasto con gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Al fine di evitare la sopra illustrata impugnativa, la disposizione in commento abroga l’intero articolo 49.

Abrogazione art. dell'art. 57, comma 6, della legge regionale n. 3 del 2024.

L'art. 57, comma 6, della l.r. n. 3 del 2024 che si abroga è stato impugnato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26-3-2024 per la violazione dall'art. 117, secondo comma, lettera l), che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento civile", quale è per la giurisprudenza costituzionale la disciplina in tema di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 57, comma 6, in esame prevede che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 175/2016, relativo alla determinazione dei compensi massimi degli organi delle società controllate, **agli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico, si applichino le disposizioni di cui al DPCM n. 143/2022** ossia il Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 **in materia di "compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici"**.

La Presidenza del Consiglio, in sede di impugnazione, aveva evidenziato che qualora con la disposizione regionale in esame (ritenuta non del tutto chiara sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione) si fosse inteso **estendere l'applicabilità del regolamento** governativo suddetto **agli organi di amministrazione delle società pubbliche** sottoposte a vigilanza e/o controllo della Regione, **dovesse rilevarsi il contrasto** con la normativa statale, di carattere interposto, di cui **all'art. 1, comma 596 delle legge n. 160/2009**. Detta norma infatti **esclude espressamente le società dall'ambito di applicazione della disciplina** regolamentare in parola.

Il Governo statale evidenziava anche il contrasto con il citato art. 11, comma 7, del TUSP, anch'essa norma interposta, che, come detto sopra, reca la disciplina transitoria della materia dei compensi in parola nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al predetto comma 6 dell'articolo 11 del TUSP, diversa da quella prevista dalla norma che si abroga.

Abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 71, l.r. n. 3 del 2024, "Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR".

I commi 1 e 3 dell'art. 71, l.r. n. 3 del 2024, "Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR" sono stati impugnati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26-3-2024.

Le disposizioni oggetto di impugnativa avevano lo scopo di porre fine al contenzioso in essere tra le ASP e le strutture specialistiche accreditate al SSR **in relazione alla c.d. indennità di funzione**, riconosciuta **a titolo di acconto sul budget** previsto per ciascuna struttura dall'art. 5 comma 15 della l.r. n. 9 del 2020, in ragione della crisi dovuta alla pandemia da COVID19. La norma originaria prevedeva **la restituzione dell'anticipo mediante prestazioni in extra budget** da erogarsi nell'ambito del triennio 2020/2022 mentre, **con le norme impuginate dallo Stato tale termine è stato prorogato al 2026.**

Le doglianze si fondano sulla circostanza per cui la precedente norma regionale dettava previsioni limitate a un periodo di tempo circoscritto (2020-2022) per fronteggiare esigenze peculiari proprie del periodo pandemico. **Le attuali disposizioni, invece, nell'estendere la disciplina emergenziale a un periodo di sei anni, genererebbero criticità sia in termini di contrasto con il Piano di rientro** sia nel senso di poter determinare **un incremento di costi non quantificato** e non compatibile con l'equilibrio economico sanitario della regione.

Nello specifico, viene lamentata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 71, l.r. n. 3 del 2024 per violazione della norma interposta di cui dell'articolo 8-sexies del D. Lgs. n. 502/1992, e, per essa, con gli articoli 81 e 117, terzo comma, Cost.

Al fine, dunque, di superare la descritta impugnativa, la disposizione in commento abroga le norme impuginate.

Abrogazione dell'articolo 83, comma 2, della legge 31 gennaio 2024, n. 3 recante "Disposizioni in materia di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ambiti territoriali ottimali".

Si tratta della previsione ai sensi della quale "la Regione, per il tramite del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, assicura che i dipendenti regionali non subiscano diminuzioni patrimoniali personali, eventualmente intervenendo con iniziative a tutela

degli stessi anche per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte nella qualità di commissario straordinario e per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 9, programma 4, capitolo 242533.”.

L’art. 83, comma 2, della l.r. n. 3 del 2024 che si abroga è **stato impugnato** con delibera del Consiglio dei Ministri del 26-3-2024 **per violazione dell’articolo 81 Cost.**

Più nel dettaglio, con riguardo alla previsione, si legge nell’impugnativa che “Con riferimento ai commissari straordinari e commissari liquidatori degli ATO, prevede l’assunzione in capo alla Regione di **oneri non quantificati per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte** e per le altre spese eventualmente sostenute e documentate” e che “non si hanno elementi per valutare la congruità della copertura finanziaria degli oneri individuata mediante le risorse disponibili in bilancio a valere sulla Missione 9, Programma 4, Capitolo 242533”.

Abrogazione art. 138, l.r. n. 3 del 2024 “Personale degli enti del servizio sanitario regionale”.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26-3-2024 è stato impugnato l’art. 138, l.r. n. 3 del 2024 “Personale degli enti del servizio sanitario regionale”. La norma oggetto di impugnativa prevede che i limiti di spesa destinati al personale degli enti del SSR siano aumentati annualmente del 15% per garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del PNRR. Dispone, inoltre, a tale scopo un ampliamento delle piante organiche in conformità alla direttiva attuativa dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica prot. Servizio 1/n. 24514.

Secondo la ricostruzione dello Stato, **la norma regionale interviene, in maniera ultronea rispetto alle proprie competenze, sulla normativa nazionale in merito al contenimento del costo del personale ex art. 11 del decreto-legge n. 35/2019**, ponendosi in contrasto con gli articoli 81 e 117, terzo comma, Cost. La norma in commento interviene, pertanto, ad abrogare la disposizione oggetto di impugnativa.

Comma 12

La norma riformula l'articolo 49, l.r. n. 3 del 2024, "**Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili**" la cui abrogazione viene proposta dal precedente comma 11.

In particolare, al fine di superare le motivazioni del pendente ricorso per illegittimità costituzionale della disposizione in parola (sulle quali cfr. sopra, commento a comma 11), il governo regionale ne propone una riscrittura in base alla quale l'adeguamento tariffario delle rette sanitarie viene mantenuto, al 7%, per le sole strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, le comunità terapeutiche assistite, le residenze sanitarie assistenziali e i centri diurni per soggetti autistici. I centri per la dialisi non vengono più ricompresi nell'ambito di detto aumento. Inoltre, l'attuale riformulazione espressamente prevede che la misura è "a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo".

Si segnala che non possono coesistere nel testo due norme con identico oggetto poiché si avrebbero due deliberazioni contrastanti: si suggerisce pertanto di cassare l'abrogazione e procedere alla sua sostituzione secondo quanto previsto nel comma in esame.

Articolo 3

(Modifiche ed abrogazioni alla regionale 4 agosto 2015, n. 15)

La norma di cui al **comma 1** modifica la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, che reca la disciplina organica degli enti di area vasta in Sicilia **in modo da attuare le previsioni concernenti l'elezione di secondo grado degli organi di vertice dei Liberi consorzi - Presidente e Consiglio - e, per quel che concerne le Città metropolitane, del solo Consiglio metropolitano.**

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 15 del 2015, ricopre di diritto la carica il Sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo entro cui ricade la Città metropolitana.

Si prevede, altresì, che l'esercizio da parte di un commissario della Regione delle funzioni di Presidente del Libero consorzio si protragga sino allo svolgimento delle suddette elezioni di secondo grado degli organi di vertice degli enti di area vasta.

Il comma 2, da ultimo, abroga in modo esplicito la legge regionale n. 6 del 2023.

In particolare, si interviene **sullo svolgimento delle elezioni di secondo grado degli organi di vertice dei Liberi consorzi - Presidente e Consiglio** - stabilendo che **si svolgano in una domenica compresa tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024** (modifiche al comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 15 del 2023).

Viene quindi **soppressa la previsione in base alla quale** in sede prima applicazione della legge n. 15 del 2015, che nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti, **la data dell'elezione** fosse fissata con decreto del Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali **nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024** (soppressione del comma 2 dell'articolo 6, introdotta dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2023).

Viene **modificata anche la disciplina relativa all'elezione del Consiglio metropolitano** (di cui al comma 7 dell'articolo 14-*bis* della legge n. 15 del 2015, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 2023, n. 6).

Tale normativa prevede che, in sede prima applicazione della legge n. 15 del 2015, nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione venga fissata con decreto dal Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali **nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024**.

Detta disciplina **viene ora sostituita** con una nuova che, sulla falsariga di quella concernente gli organi di vertice dei liberi consorzi, **prevede che in sede di prima applicazione della legge n. 15 del 2015 l'elezione del Consiglio metropolitano debba tenersi in una domenica compresa tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024** e venga **indetta con decreto del Presidente della Regione**, su proposta dell'Assessore regionale per le

autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Viene anche **sostituita l'attuale previsione secondo cui le funzioni del Presidente del libero consorzio vengono svolte da un commissario della Regione fino all'insediamento degli organi** dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, nonché sino all'approvazione di una legge di riordino della materia e **comunque stabilendo quale limite massimo del commissariamento la data del 31 dicembre 2024 (modifiche al comma 1 dell'articolo 51 della legge n. 15 del 2015** che era stato modificato da ultimo dall' art. 13, comma 43, lettera b), della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e dall' art. 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 5 luglio 2023, n. 6).

La disciplina che si intende introdurre, invece, coerentemente con le altre modifiche apportate dall'articolo in esame, sopprime quella appena richiamata e a garanzia della continuità di funzionamento degli organi degli enti di area vasta, **prevede che il commissariamento predetto si protragga sino all'insediamento dei suddetti organi di vertice degli enti di area vasta a seguito delle elezioni che si terranno in una domenica compresa tra il 6 ottobre e il 27 ottobre 2024.**

Si rammenta che, in forza della disciplina attuale, mentre **le funzioni di Presidente del libero consorzio sono svolte da un commissario** della Regione, **quelle del Consiglio del libero Consorzio comunale** di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis e **quelle del consiglio metropolitano** di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis **sono svolte, rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana**, le quali hanno assunto temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta (comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale n. 15 del 2015, modificato dall' art. 13, comma 43, lettera b), della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 e dall' art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 5 luglio 2023, n. 6).

Si rammenta che **le modifiche in parola, come chiarito dalla stessa disposizione, si è resa necessaria per ottemperare ai contenuti della sentenza n. 136 del 2023 della Corte costituzionale** e per far fronte ad una **questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal TAR Sicilia, Sez. I, ord. 14 febbraio 2024, n. 576, nei**

riguardi della legge regionale 5 luglio 2023, n. 6. Quest'ultima legge, approvata dall'ARS poco prima della citata decisione della Consulta n. 136 del 2023, aveva prorogato ulteriormente la gestione commissariale dei liberi consorzi e delle Città metropolitane in attesa dell'approvazione di un'organica riforma legislativa nazionale concernente le modalità di elezione degli organi di vertice dei suddetti enti di area vasta che introducesse l'elezione diretta di quest'ultimi. Il giudice amministrativo ha rimesso alla Corte la questione in via incidentale lamentando i medesimi vizi di legittimità costituzionali già accertati dalla Consulta nella citata pronuncia n. 136 con riferimento all'art. 13, comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.

I contenuti della sentenza n. 136 del 2023

La Corte costituzionale, chiamata a decidere la questione di legittimità costituzionale promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all'art. 13, comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante un ulteriore rinvio all'anno 2023 delle elezioni di secondo livello dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani previste dalla legge regionale 4 agosto 2015, n.15 nonché la proroga dei commissari straordinari nominati dalla Regione per svolgere le funzioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali, ha dichiarato fondata la questione prospettata dal Governo statale con riferimento agli artt. 5, 114 e 3 della Costituzione.

Il giudice delle leggi affermava che *“nell'esercizio della competenza legislativa di cui all'art. 14, primo comma, lettera o), dello statuto speciale, il legislatore siciliano è tenuto a istituire i liberi Consorzi comunali (che, ai sensi dell'art. 14 del medesimo statuto prendono il posto delle soppresse circoscrizioni provinciali e devono essere «dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria») e le città metropolitane; ed è altresì tenuto a farlo nel rispetto della loro natura di enti autonomi garantita dagli artt. 5 e 114 Cost., nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dettate dal legislatore statale (sentenza n. 168 del 2018, punto 4.3. del Considerato in diritto)”*.

Nell'evidenziare che il carattere elettivo e rappresentativo di tali organi non venisse meno in ragione della scelta di un sistema elettorale di secondo grado, come quello delineato dalla legge c.d. Delrio, secondo quanto già affermato con la sentenza n. 50 del 2015, la Consulta aveva evidenziato come i rinvii delle elezioni disposti nel tempo dal legislatore siciliano abbiano determinato la mancata costituzione dei due organi elettivi dei liberi Consorzi, le cui funzioni sono svolte ormai da numerosi anni da un commissario nominato dalla Regione.

Con riferimento, invece, alle Città metropolitane, la Corte ha sottolineato anche che *“il continuo rinvio dell'elezione dei Consigli metropolitani ha fatto sì che nessuno dei tre organi di governo delle città metropolitane abbia al momento carattere elettivo. Non il sindaco metropolitano, individuato ope legis nel sindaco del comune capoluogo: soluzione questa già censurata da questa Corte nella sentenza n. 240 del 2021, ma tuttora vigente, non essendosi ad oggi concretato l'intervento legislativo urgentemente sollecitato nella pronuncia appena richiamata, affinché il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga in conformità ai canoni costituzionali dell'eguaglianza del voto e della responsabilità politica. Non la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Non, appunto, i Consigli*

metropolitani, che ancora non sono stati costituiti a causa del protratto rinvio delle loro elezioni più volte ricordato” (3.6.2. cons. dir.).

Inoltre, la Corte riscontrava anche la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, Cost. perché il rinvio disposto dalla legge regionale sottoposta al suo sindacato, diversamente da quelli previsti in precedenza, non trovava alcuna ragione giustificatrice che emergesse, quantomeno, dai lavori preparatori.

Di conseguenza, la Corte costituzionale aveva rivolto un **deciso monito al legislatore regionale** avvertendolo che *“A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale” (3.8. cons. dir.).*

Il Sindaco Metropolitano

La disciplina che si intende introdurre di attuazione dell’elezione di secondo grado degli organi politici degli enti di area vasta, coerentemente con quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, lascia intatta la previsione di cui all’articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2015 che, al comma 1, prevede che **ricopre di diritto la carica il Sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo entro cui ricade la Città metropolitana** e al comma 2, fa rinvio comma 22 dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 ove è previsto che lo Statuto della Città metropolitana possa prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale e alle altre condizioni ivi previste dalla disposizione statale, tra le quali la suddivisione del comune capoluogo in più comuni secondo un procedimento particolarmente articolato e complesso.

La Corte costituzionale, **già con la sentenza n. 240 del 2021** aveva rivolto un **significativo monito** al legislatore sollecitando una modifica normativa che assicuri il rispetto del diritto di voto dei cittadini destinatari dell’attività di indirizzo politico-amministrativo della Città Metropolitana e garantisca il connesso principio di responsabilità politica degli organi del suddetto ente di area vasta, nonché la rappresentatività dell’organo di vertice dell’ente in questione.

Il giudice delle leggi ha argomentato la propria decisione sulla base della circostanza che il meccanismo di identificazione del Sindaco Metropolitano con quello del Comune capoluogo poteva giustificarsi in sede di prima attuazione del nuovo ente di area vasta e in ragione della previsione legislativa che consentiva agli statuti della Città Metropolitana di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco (in tal senso si era espressa già con la sent. n. 50 del 2015).

Le suddette argomentazioni paiono superate, a giudizio della Corte, in ragione di una pluralità di argomenti.

In primis, in considerazione del fatto che sia trascorso un ampio lasso di tempo rispetto all’istituzione del nuovo ente di area vasta.

In secundis, per la complessità del meccanismo previsto dalla legge c.d. Delrio teso ad introdurre nello Statuto della Città Metropolitana l’elezione del Sindaco e per il fatto che, ad oggi, la legge statale contenente il relativo sistema elettorale per consentire la suddetta elezione non sia intervenuta, né risultano incardinati, presso le Camere, disegni o proposte di legge in uno stadio avanzato di trattazione.

Inoltre, la Corte evidenzia che la necessità di un riassetto normativo della materia è dovuta anche al fatto che la mancata soppressione delle Province, a seguito del referendum costituzionale del 2016, ha reso *“del tutto ingiustificato il diverso trattamento riservato agli elettori residenti nel territorio della Città metropolitana rispetto a quello delineato per gli elettori residenti nelle*

Province” ove si è prevista un’elezione di secondo grado del Presidente della Provincia (in Sicilia Liberi Consorzi).

Da ultimo la Consulta, con un significativo inciso, sollecita un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa e nel fare ciò evidenzia “l’esistenza una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell’elezione, diretta o indiretta, ovvero dall’introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano)”.

Con la sentenza n. 136 del 2023 la Corte si è nuovamente soffermata, seppur incidentalmente, sulla questione delle modalità di elezione del sindaco metropolitano sottolineando, come già rammentato, che *“il continuo rinvio dell’elezione dei Consigli metropolitani ha fatto sì che nessuno dei tre organi di governo delle città metropolitane abbia al momento carattere elettivo. Non il sindaco metropolitano, individuato ope legis nel sindaco del comune capoluogo: soluzione questa già censurata da questa Corte nella sentenza n. 240 del 2021, ma tuttora vigente, non essendosi ad oggi concretato l’intervento legislativo urgentemente sollecitato nella pronuncia appena richiamata, affinché il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga in conformità ai canoni costituzionali dell’eguaglianza del voto e della responsabilità politica. Non la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Non, appunto, i Consigli metropolitani, che ancora non sono stati costituiti a causa del protratto rinvio delle loro elezioni più volte ricordato”* (3.6.2. cons. dir.).

La sentenza n. 240 del 2021 con il monito da essa recato, pur riguardando la normativa regionale siciliana, si rivolge in realtà principalmente al legislatore statale in ragione del fatto che l’attuale normativa siciliana coincide con quella recata dalla legge Delrio. **Ciò non pertanto, anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 136 del 2023 nel passaggio appena citato, non si può non evidenziare come anche nella Regione siciliana, così come a livello statale, permanga una disparità di disciplina tra le modalità di scelta, tramite elezione di secondo grado, del Presidente del Libero Consorzio e la designazione di diritto del sindaco del comune capoluogo come sindaco Metropolitano che si ripercuote sul principio di rappresentatività dell’organo in questione e sui cittadini della Città metropolitana destinatari dell’attività di indirizzo politico-amministrativo, posto che i confini dell’ente di area vasta in questione non corrispondono a quelli del comune capoluogo. Come evidenziato dalla Consulta permane, quindi, una disparità di trattamento tra gli elettori residenti nei Liberi consorzi e quelli residenti nella Città Metropolitana.**

Articolo 4

(Modifiche alla legge 20 novembre 2015, n. 29)

La disposizione in commento modifica l’articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in modo che la normativa risultante preveda che **“le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 nonché quelle discendenti dall’applicazione del D.M. 10 settembre 2010 riferite a qualsiasi tipologia di IAFR trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della presente legge”**.

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 29 del 2015 disciplinano, rispettivamente, **le aree non idonee all'installazione di impianti eolici** e le modalità attraverso le quali, allo scopo di realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione.

Dette norme, in forza della previsione di cui all'articolo 3 della legge n. 29, recante una **disciplina transitoria, trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti amministrativi in corso di svolgimento** alla data di entrata in vigore della legge regionale in parola, purché non definiti all'esito di conferenza di servizi decisoria. La data in questione, in forza della clausola di immediata entrata in vigore disposta dall'articolo 4, andava individuata nel 27 novembre 2015, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge regionale n. 29 suddetta.

Orbene, **in forza della modifica proposta, anche le “disposizioni discendenti dall'applicazione del D.M. 10 settembre 2010 riferite a qualsiasi tipologia di IAFR”**, ossia il decreto ministeriale recante “le linee guida per l'autorizzazione degli **impianti alimentati da fonti rinnovabili**”, troverebbero applicazione ai procedimenti in corso non ancora definiti all'esito della conferenza dei servizi decisoria alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge regionale n. 29 suddetta, che come detto è il 27 novembre 2015.

Si osserva che viene modificata, ora per allora, la disposizione di carattere transitorio recata dall'articolo 3, ricomprendendovi anche le “disposizioni discendenti” dal citato Decreto ministeriale, **con evidenti effetti di carattere retroattivo**.

Si rammenta che secondo la giurisprudenza costituzionale, **già solo perché produttiva di effetti retroattivi, una disposizione è sospetta di illegittimità costituzionale** dovendo, pertanto, essere sottoposta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità da cui si evincano “i motivi imperativi di interesse generale” che ne giustificano l'adozione.

Si osserva, inoltre, che non è del tutto chiaro cosa si debba intendere con l'espressione “*disposizioni discendenti dall'applicazione del D.M. 10 settembre 2010*”, posto peraltro che lo stesso D.M. è richiamato all'articolo 1 della legge del 2015, ai sensi del quale è stato adottato il D.P.Reg. 10-10-2017 “Definizione dei criteri ed individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art.

2 del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, approvato con D.P.Reg. 18 luglio 2012, n. 48”.

Si chiedono, pertanto, chiarimenti al Governo, anche in ragione del fatto che nulla si rinviene nella relazione introduttiva del DDL in esame circa l'articolo 4 in commento.